

# LE GUIDE DI ANFFAS NAZIONALE

Ed. settembre 2025



S. A.   
Sportello  
Accoglienza e  
Informazione  
**Anffas**



## STRUMENTI DI PROTEZIONE GIURIDICA

Pubblicazione realizzata da:

**Anffas Nazionale**

Via Latina, 20 - 00179 Roma (RM)

Tel. 06/3611524 - 06/3212391

nazionale@anffas.net - [www.anffas.net](http://www.anffas.net)

Contenuti a cura di:

**Avv. Alessia Maria Gatto**

**Avv. Corinne Ceraolo Spurio**

**Avv. Mariapaola Giardina**

Centro Studi Giuridici e Sociale Anffas Nazionale

Supervisione a cura di:

**Roberto Speziale**, Presidente Nazionale Anffas

Grafica a cura di:

**Miriam Prete** - Ufficio Comunicazione Anffas Nazionale

Edizione del mese di settembre 2025

La presente guida è disponibile in formato digitale  
sul sito di Anffas Nazionale

# INDICE

<b>CAPITOLO I - LE MISURE DI PROTEZIONE GIURIDICA: INQUADRAMENTO GENERALE</b>	<b>1</b>
1.1 Premessa	1
1.2 La capacità giuridica e la capacità di agire nell'ordinamento giuridico italiano	2
1.3 Le tipologie di misure di protezione giuridica	2
1.3.1 Interdizione (art. 414 c.c.)	2
1.3.2 Inabilitazione (415 c.c.)	3
1.3.3 Amministrazione di sostegno (artt. 404 e ss., introdotti con riforma l.n. 6/2004)	3
1.4 Rapporto tra interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno	4
<b>CAPITOLO II - L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO</b>	<b>6</b>
2.1 Definizioni e soggetti che possono proporre il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno	6
2.2 Atti di straordinaria amministrazione soggetti a singola autorizzazione da parte del Giudice Tutelare o dal Notaio	7
2.3 Doveri dell'amministratore di sostegno	8
2.4 Compiti dell'amministratore di sostegno: l'attenzione alla persona beneficiaria	9
2.5 Procedura per la nomina dell'amministratore di sostegno	11
2.6 L'audizione del beneficiario	13
2.7 La scelta dell'amministratore di sostegno	14
2.8 La conclusione del procedimento: contenuto del decreto di nomina e il giuramento	15
2.9 La revoca dell'amministrazione di sostegno	16
2.10 La nomina dell'amministratore di sostegno al raggiungimento della maggiore età	17
<b>CAPITOLO III - INTERDIZIONE</b>	<b>18</b>
3.1 Definizioni e soggetti che possono richiedere la pronuncia dell'interdizione	18
3.2 Effetti della nomina sul beneficiario e raffronti con gli istituti dell'amministrazione di sostegno	18
3.3 Effetti della dichiarazione di interdizione	19
<b>CAPITOLO IV - INABILITAZIONE</b>	<b>22</b>
4.1 Definizioni e soggetti che possono richiedere la pronuncia di inabilitazione	22
4.2 Effetti della nomina sul beneficiario e raffronti con gli istituti dell'amministrazione di sostegno e dell'interdizione	23
4.3 Effetti della dichiarazione di inabilitazione	23
4.4 Procedura per dichiarazione di interdizione/inabilitazione	25

## CAPITOLO I - LE MISURE DI PROTEZIONE GIURIDICA: INQUADRAMENTO GENERALE

### 1.1 Premessa

L'ordinamento giuridico italiano prevede e disciplina tre forme di protezione giuridica: l'amministrazione di sostegno, l'interdizione e l'inabilitazione.

Fermo restando che, come si dirà meglio nei successivi paragrafi, in linea con quanto sancito nella Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e con quanto rilevato nelle Osservazioni conclusive del Comitato Onu rispetto al primo rapporto Italiano sullo stato di implementazione della CRPD (31.08.2016), **devono sempre essere evitati meccanismi sostitutivi della persona** (per maggiori informazioni sul tema, si consiglia la lettura del [rapporto ISGI](#) (Studi Giuridici Internazionali) "*Valutazione della conformità della normativa italiana all'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD)*", occorre sin da subito chiarire che **non sussiste alcun obbligo normativo di procedere all'attivazione di tali misure né alcun automatismo in presenza di una certa condizione** (ad es. il raggiungimento della maggiore età), ma il ricorso alle stesse può essere valutato alla luce delle esigenze e necessità che la persona dovesse presentare.

Infatti, dobbiamo ricordare come **non sempre le persone con disabilità devono necessariamente essere assistite da un soggetto di nomina giudiziale**, in quanto in talune situazioni esse sono concretamente in grado di esercitare i loro diritti, avvalendosi, eventualmente, solo dell'aiuto da parte di terzi (es. familiari, assistenti sociali, operatori dei servizi, etc.). In dette ipotesi l'attivazione di una misura di protezione risulterebbe assolutamente superflua ed inutilmente gravatoria. **Mentre ciò sarebbe necessario nell'ipotesi in cui vi siano effettivi e attuali bisogni che non possono essere soddisfatti in altro modo o sussistano degli ostacoli nell'esercizio dei diritti o preclusioni nell'ottenere vantaggi e utilità.**

La giurisprudenza (Cass. Civ. sez. I - 11/07/2022, n. 21887) ha, infatti, precisato come "*in tema di amministrazione di sostegno, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge, in linea con le indicazioni contenute nell'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, deve essere compiuto in maniera **specificata e circostanziata** sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario – la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice – sia rispetto all'incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, **verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi come, ad esempio, avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di un'adeguata rete familiare***".

## 1.2 La capacità giuridica e la capacità di agire nell'ordinamento giuridico italiano

Quando si parla delle misure di protezione giuridica, vengono in rilievo gli istituti della capacità giuridica e capacità di agire.

In particolare, la **capacità giuridica** (art. 1 c.c.):

- si acquista già al momento della nascita;
- configura l'attitudine ad essere titolari di diritti e obblighi;
- è riconosciuta a **tutti** i nascituri, nel rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 cost.).

Mentre la **capacità di agire** (art. 2 c.c.):

- si acquista al compimento del diciottesimo anno d'età;
- configura l'attitudine a compiere tutti gli atti per cui non è stabilita un'età diversa e rappresenta l'idoneità a porre validamente in essere atti che incidono sulla propria sfera giuridica, come impegnarsi in transazioni o costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici (es. stipulare un contratto);
- **può essere persa o limitata dalla presenza di una misura di protezione giuridica** (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno) nei casi in cui sia accertato giudizialmente che la persona non possa compiere da sola tutti o parte degli atti giuridici (c.d. incapacità legale).

**Pertanto, nell'eventualità in cui sussista una misura di protezione giuridica è solo la capacità d'agire che potrebbe essere, in varia misura, compressa e non anche la capacità giuridica che spetta in modo eguale a tutti.**

**N.B.:** anche nella ipotesi in cui non sia presente una misura di protezione giuridica, gli atti compiuti dalla persona concretamente incapace di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto possono essere annullati su istanza della persona stessa o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore (art. 428 c.c.).

## 1.3 Le tipologie di misure di protezione giuridica

### 1.3.1 Interdizione (art. 414 c.c.)

Si applica alla persona maggiore di età e al minore emancipato (ossia il minore ultra sedicenne che, avendo contratto matrimonio, non sia più soggetto alla responsabilità genitoriale) che si trova in una condizione di "abituale infermità di mente" tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi.

Con l'**interdizione** si nomina un **tutore** che compie tutti gli atti di straordinaria e ordinaria amministrazione al posto dell'interdetto. Quest'ultimo, quindi, **non può compiere alcun atto** e se lo fa tale atto è annullabile.

### 1.3.2 Inabilitazione (415 c.c.)

Secondo quanto previsto dal Codice civile, tale misura si applica:

- a) al maggiore di età che si trova in una condizione di “infermità di mente” non così grave da dar luogo all’interdizione;
- b) a colui che per prodigalità o per uso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti espone sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici;
- c) alla persona sordomuta e alla persona cieca dalla nascita o dalla prima infanzia che, non hanno ricevuto una educazione sufficiente, salva l’applicazione dell’interdizione quando risultino del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

Con l’**inabilitazione** si nomina un **curatore** che assiste l’inabilitato nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione. Se l’inabilitato pone in essere uno di tali atti da solo, tale atto è annullabile. L’inabilitato potrà, invece, porre in essere gli atti di ordinaria amministrazione.

### 1.3.3 Amministrazione di sostegno (artt. 404 e ss., introdotti con riforma l.n. 6/2004)

Si applica alla persona che, per effetto di una infermità ovvero di una “*menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi*”.

Con l’**amministrazione di sostegno**, si nomina un amministratore che compie una serie determinata di atti, come indicato nel decreto di nomina.

In particolare, tra le caratteristiche essenziali di tale misura, si evidenzia che:

- l’amministratore di sostegno tiene conto dei bisogni e delle esigenze del beneficiario **informandolo costantemente** circa gli atti da compiere, coinvolgendo il Giudice Tutelare se il beneficiario manifesta un dissenso circa le modalità di esercizio degli stessi;
- l’attività dell’amministratore di sostegno è “**personalizzata**” rispetto al caso concreto mediante il decreto di nomina dello stesso, con il quale si individuano gli ambiti e le modalità del suo intervento, “con la minor limitazione possibile” delle capacità d’agire del beneficiario: **il beneficiario, ai sensi dell’art. 409 c.c. conserva, infatti, la piena capacità d’agire per gli atti per i quali non si è dato potere all’Amministratore di sostegno e per gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana del beneficiario (c.d. “atti minimi”)**;
- per accedere a tale misura occorre, quindi, mettere in evidenza le **reali necessità di intervento**, coniugandole con le esigenze e gli interessi concreti della persona con disabilità.

## 1.4 Rapporto tra interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno

Con l'**interdizione** si determina, da parte della persona interdetta, l'assoluta incapacità di compiere qualunque atto sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, tanto che sovente si rinviene la locuzione "morte civile dell'interdetto". Anche la veste giuridica del provvedimento si pone in questa prospettiva, dal momento che si sostanzia nell'emanazione di una sentenza "contro" la stessa persona interdetta che viene **sostituita, in tutto e per tutto, dal suo tutore**.

Salvo espresse eccezioni contenute nella sentenza, gli atti compiuti dall'interdetto sono sempre annullabili.

**Tale meccanismo, complessivamente, si contrappone al moderno paradigma fondato sui diritti umani delle persone con disabilità**, riaffermato dalla Convenzione Onu, il quale implica un cambiamento di prospettiva nell'esercizio della capacità giuridica da parte delle persone con disabilità che comporta il **passaggio dal "paradigma decisionale sostitutivo" a quello basato sul "processo decisionale supportato"**.

Gli effetti dell'**inabilitazione** sono meno drastici, ma ugualmente non allineati con quanto stabilito dalla Convenzione e in grado di pregiudicare la dignità intrinseca della persona. La persona inabilitata può, infatti, compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione dovendo, invece, essere assistita da un curatore per gli atti di straordinaria amministrazione, i quali, laddove fossero da lei compiuti, sarebbero annullabili.

**L'amministrazione di sostegno**, invece, si pone in una prospettiva inversa, partendo dal presupposto che alla persona vada riconosciuta la dignità in quanto tale e la capacità di compiere qualunque atto, prevedendo l'intervento dell'amministratore di sostegno solo per il compimento degli atti elencati nel decreto di nomina verso i quali sia accertata da parte del Giudice Tutelare un'impossibilità totale o parziale.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, c.d. "contrattualità minima".

Alla luce di quanto sopra detto, rileva come sia l'interdizione che l'inabilitazione comportano importanti limitazioni della capacità della persona e proprio per tali motivi, il ricorso a tali istituti è **e deve essere sempre meno frequente, risultando preferibile, invece, attivare la misura dell'amministrazione di sostegno**, in quanto maggiormente rispettosa della dignità e delle scelte del beneficiario.

Si segnala, tuttavia, che il Comitato Onu ha rilevato che anche la l.n. 6/2004 prevede la possibilità di una totale sostituzione della persona amministrata. Pertanto, si rende necessario, pur mantenendo la sua valenza, che **si provveda al più presto a modificare detta legge eliminando tale previsione e rafforzando una serie di passaggi, anche al fine di abrogare definitivamente gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione**.

Quanto all'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, la giurisprudenza ha chiarito che *“l'ambito di applicazione dell'AdS va individuato con riguardo **non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura**”*, secondo un apprezzamento del caso concreto (Cass. Civile n. 4886/2010).

Quindi, il *discrimen* tra le misure di protezione non è il criterio quantitativo, ma il **criterio funzionale**, la cui applicazione comporta:

- ✓ idoneità a porre in essere un altrettanto adeguato progetto di sostegno;
- ✓ senza lo stigma etico-sociale dell'interdizione/inabilitazione e la limitazione della capacità della persona;
- ✓ assicurando al beneficiario la possibilità, ove possibile, di una «contrattualità minima» (art. 409 c.c.) e di un «dialogo» con l'AdS nel corso dell'amministrazione (art. 410 c.c.).

Fermo restando quanto prima espresso, ciò appare maggiormente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu, che, all'art. 12, prevede che ogni intervento di protezione giuridica sia esattamente calibrato alle esigenze della persona con disabilità, non potendo, mai trattarsi di un intervento sproporzionato (come succede con l'interdizione e l'inabilitazione) e tale da ledere la dignità della persona.

Anche nel caso in cui il beneficiario sia, ad esempio, una persona con una disabilità tale da avere necessità di costanti e numerosi sostegni durante la propria vita per nutrirsi, comunicare i bisogni primari, muoversi, ecc., è **sempre da preferirsi l'istituto dell'amministrazione di sostegno, essendo, come detto, una misura che tiene in maggior conto la persona del beneficiario** attraverso la costruzione di una protezione specifica e personalizzata in relazione alle sue particolari e concrete esigenze.

A tal proposito, si suggerisce la lettura dell'edizione del [febbraio 2019](#) de “La Rosa Blu” di Anffas dedicata al progetto “Capacity: la legge è eguale per tutti” e del più risalente articolo apparso sull'edizione di [maggio 2014](#) a pagg. 22-25.

## CAPITOLO II - L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

### 2.1 Definizioni e soggetti che possono proporre il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno

L'art. 404 del Codice civile riconosce alla persona che *“si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”* per effetto di *“una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica”* la **possibilità** di essere sostenuta da un **amministratore di sostegno**.

Si tratta, quindi, come detto sopra, di una misura - ma lo stesso vale anche per le altre misure di protezione (interdizione ed inabilitazione) - non obbligatoria.

#### Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione

Il Codice civile, all'art. 429 contempla la possibilità che una persona già interdetta o inabilitata diventi beneficiaria, in sostituzione alla interdizione o inabilitazione, dell'amministrazione di sostegno.

L'istanza può, infatti, anche essere presentata dalla persona stessa, contestualmente all'istanza di revoca dell'interdizione o inabilitazione da avanzare al Giudice Tutelare.

Anffas incoraggia da sempre il ricorso alla misura dell'amministrazione di sostegno in quanto ritenuta maggiormente idonea a garantire il rispetto della dignità intrinseca della persona rispetto agli ulteriori istituti che, invece, tendono ad annullarla in quanto tale. Per maggiori dettagli consultare il [rapporto dell'ISGI](#) sulle misure di protezione giuridica tutt'ora vigenti in Italia.

#### Sentenza n. 13584/2006 e finalità dell'istituto dell'amministrazione di sostegno

La Corte di Cassazione ha chiarito che la finalità di tale istituto è *«quella di “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”: una finalità che, lungi dall'apparire attenuata per effetto del suo mancato recepimento nel Codice civile [...] rappresenta la “stella polare” destinata ad orientare l'interprete nella esegesi della nuova disciplina, anche con riguardo ai rapporti tra la figura dell'amministrazione di sostegno e le altre forme di protezione degli incapaci»*.

La Corte, inoltre, chiarisce che l'amministrazione di sostegno va privilegiata basandosi non sul *“diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto”*. Sul punto si vd. anche la sentenza n. 17962/2015.

Alla nomina dell'amministratore di sostegno provvede il Giudice Tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio, su ricorso della persona stessa o di altri soggetti.

L'art. 406 prevede, infatti, che il **ricorso** per l'istituzione dell'amministratore di sostegno **possa essere proposto** dalla stessa persona beneficiaria, anche se minore, interdetta o inabilitata, oppure dal genitore, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.

Tra i soggetti che possono richiedere l'istituzione dell'amministrazione di sostegno vi sono, infine, anche i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento.

## 2.2 Atti di straordinaria amministrazione soggetti a singola autorizzazione da parte del Giudice Tutelare o dal Notaio

Vi sono una serie di atti di straordinaria amministrazione, che, quando rientrano tra quelli per i quali è stata concessa l'amministrazione di sostegno, devono comunque essere **autorizzati**, volta per volta, in maniera specifica dal Giudice Tutelare.

Per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 149/2022 (c.d. "Riforma Cartabia") è stata abrogata la norma relativa all'autorizzazione del tribunale (art. 375 c.c.) e sono state novellate le disposizioni che riguardano l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 374 c.c.) e la vendita di beni (art. 376 c.c.).

Al fine di armonizzare il nuovo impianto, nell'art. 411 c.c. è stato soppresso il periodo che prevedeva l'emissione dei provvedimenti di cui agli artt. 375 e 376 c.c. da parte del giudice tutelare.

In forza di quanto stabilito dal novellato art. 374 c.c., **gli atti per cui è richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare sono:**

- 1) **l'acquisto di beni**, eccettuati i mobili necessari per l'uso del beneficiario, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) la **vendita di beni**, eccettuati i frutti e i beni mobili soggetti a facile deterioramento;
- 3) la **riscossione di capitali**;
- 4) la **costituzione di pegni o ipoteche**, ovvero il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
- 5) **l'assunzione di obbligazioni**, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del beneficiario e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 6) **l'accettazione dell'eredità o la rinuncia all'eredità, l'accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, il procedere a divisioni**;

### **Diritto dell'amministratore di sostegno di utilizzare l'*home banking* senza specifiche autorizzazioni**

Come chiarito dall'Arbitro Bancario Finanziario, l'utilizzo dell'*internet banking* è una modalità operativa equivalente all'accesso agli sportelli fisici, con conseguente diritto dell'amministratore di sostegno di operarvi se è stata autorizzata l'operatività sul conto corrente dal Giudice Tutelare, indipendentemente da eventuali disposizioni contrarie dell'istituto bancario (cfr. decisioni del Collegio di Roma n. 21509/2020 e n. 7550/2022). Pertanto, per l'utilizzo dell'*home banking* non è necessario ottenere una specifica autorizzazione, ma è sufficiente che nel decreto di nomina il Giudice abbia autorizzato l'amministratore di sostegno ad operare sul conto corrente del beneficiario.

- 7) la **stipula di compromessi e transazioni o l'accettazione di concordati**;
- 8) la **stipula di contratti di locazione di immobili oltre i nove anni**;
- 9) **instaurazione di giudizi**, salvo che si tratti di azioni di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti (es. canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.

L'art. 376 c.c., come novellato dalla suddetta riforma, prevede, poi, che **nell'autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all'incanto o a trattativa privata, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo.**

L'art. 21 del D.lgs. n. 149/2022 (c.d. "Riforma Cartabia") ha, poi, attribuito ai **notai la competenza a rilasciare l'autorizzazione, in alternativa al Giudice Tutelare, per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate** (es. vendita/acquisto immobile, accettazione eredità o donazione, etc.) nei quali interviene una persona minore d'età, interdetta, inabilitata o beneficiaria della misura dell'amministrazione di sostegno, **ovvero aventi ad oggetto beni ereditari.**

In tali ipotesi, dette autorizzazioni possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite del procuratore legale, dal notaio rogante (ossia il notaio che si occuperà della stipula dell'atto). Il notaio, nello svolgimento di tale attività, può farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalità, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione. Nelle ipotesi in cui, per effetto della stipula dell'atto debba essere riscosso un corrispettivo nell'interesse della persona sottoposta a misura di protezione, il notaio, nell'atto di autorizzazione, determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo.

L'autorizzazione viene comunicata da parte del notaio alla cancelleria del Tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero e, decorsi venti giorni senza che sia stato proposto reclamo, diviene efficace. Essa può, comunque, essere in ogni tempo modificata o revocata dal giudice tutelare, salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.

Ad ogni modo, al Giudice rimangono riservate in via esclusiva le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché per la continuazione dell'impresa commerciale.

## **2.3 Doveri dell'amministratore di sostegno**

L'amministratore di sostegno può essere nominato in via temporanea oppure definitiva. In quest'ultimo caso, l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre 10 anni, ad eccezione dei casi in

cui tale incarico sia rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti e discendenti.

L'ufficio dell'amministrazione di sostegno è **gratuito**, fatta salva la possibilità per il Giudice Tutelare di prevedere, nel decreto di nomina, un'eventuale indennità a favore dell'amministratore, in virtù di una particolare entità del patrimonio e di una particolare difficoltà nell'amministrazione.

L'art. 405, comma 6, c.c. prevede che nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno sia, fra l'altro, contenuta l'indicazione della periodicità con cui l'amministratore di sostegno **deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario**.

A differenza dell'interdizione in cui si ha attenzione esclusivamente all'aspetto prettamente economico-patrimoniale, nell'amministrazione di sostegno si ha necessariamente riguardo anche agli aspetti umani e sociali e, più in generale, del progetto di vita del beneficiario nel periodo in questione. Infatti, per l'amministrazione di sostegno non si parla di "rendiconto" annuale, ma propriamente di "relazione", evocativa quindi di un diverso approccio.

## **2.4 Compiti dell'amministratore di sostegno: l'attenzione alla persona beneficiaria**

Il Giudice Tutelare, nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, può determinare gli atti per i quali la persona necessita della **sola assistenza** da parte dell'amministratore e/o prevedere **quali atti debbano essere, invece, compiuti direttamente da quest'ultimo, in nome e per conto del beneficiario**.

In entrambi i casi, durante la gestione dell'amministrazione di sostegno, non viene meno il dovere di prestare la massima attenzione alla persona del beneficiario, rendendolo parte delle azioni e scelte da compiere e interpretando **nel modo migliore possibile la sua volontà** ove non sia possibile in alcun modo comunicare direttamente.

L'art. 410 c.c. prevede, infatti, che l'amministratore di sostegno **debba sempre informare il beneficiario degli atti da compiere e, comunque, individuare gli interessi e le aspirazioni di questo, onde orientare in tal senso ogni azione, scelta ed atto da compiere**.

Tanto è vero che, proprio al fine di garantire il rispetto della volontà del beneficiario in ogni situazione, è espressamente previsto, dalla medesima citata disposizione, che nel caso in cui vi sia da parte di quest'ultimo un dissenso, in qualunque modo manifestato, l'amministratore di sostegno sia tenuto ad informare il Giudice Tutelare, per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.

Inoltre, si prevede che in caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti che, a norma dell'art. 406 c.c., possono proporre il ricorso per la nomina dell'Amministratore di sostegno, possano ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

E ciò è confermato anche dalla giurisprudenza (Cassazione civile sez. I, 20/03/2024, n. 7414), la quale ha proprio precisato come *"l'art. 410 c.c. – nella parte in cui impone all'amministratore di sostegno di informare il beneficiario circa gli atti da compiere e, in caso di dissenso, anche il giudice tutelare – dimostra come, in ogni caso, la volontà del beneficiario e le sue opinioni debbano essere tenute in considerazione, pur se ne venga limitata la capacità, e pur se il giudice tutelare dovrà vagliare se detta volontà non si ponga in contrasto con gli interessi primari del beneficiario stesso. Limitare la capacità nella minor misura possibile significa pertanto non soltanto selezionare specificamente gli atti che il beneficiario non può compiere o non può compiere da solo, ma altresì preservare, anche con riferimento a questi atti, il diritto del beneficiario di esprimere la propria opinione e di partecipare, nella misura in cui lo consenta la sua condizione, alla formazione delle decisioni che lo riguardano (Cass. 12/02/2024 n.3751)"*.

Infatti, prosegue la Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza su citata, *"il diritto del beneficiario di essere informato e di esprimere la propria opinione - seppure da sottoporre a vaglio - costituisce pertanto uno spazio di libertà e di autodeterminazione incompressibile, anche qualora ne venga fortemente limitata la capacità e ciò peraltro in conformità alle indicazioni date dalla nostra Corte costituzionale secondo la quale in nessun caso i poteri dell'amministratore possono coincidere "integralmente" con quelli del tutore o del curatore (Corte Cost. 440/2005), nonché in conformità con le indicazioni date dalla Convenzione di New York del 13/12/2006 sulle persone con disabilità, ove si riconosce l'importanza della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, nonché l'importanza della accessibilità alla informazione e comunicazione, per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali"*.

Tanto è vero, che nella suddetta sentenza è stato affermato che, per garantire questi diritti ed esercitare adeguatamente il dovere di vigilanza anche al fine di modificare o integrare, aggiornandolo, il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, il giudice tutelare, quale giudice di prossimità, deve essere in grado di interloquire rapidamente e senza eccessive formalità (anche verbalmente) tanto con l'amministratore quanto con il beneficiario, e anche con i soggetti che operano nella rete di protezione costruita intorno a quest'ultimo (i familiari, i servizi sociali, gli operatori sanitari).

## 2.5 Procedura per la nomina dell'amministratore di sostegno

Il procedimento, come detto, inizia con la **presentazione di un ricorso presso la cancelleria del Giudice Tutelare** del Tribunale nel cui circondario è compreso il luogo di residenza o di domicilio della persona per la quale si richiede la nomina dell'amministratore. Tra l'altro, quando il comune di residenza o domicilio è compreso nella circoscrizione di una Sezione Distaccata del Tribunale, il ricorso va presentato presso la Sezione Distaccata.

I **sogetti legittimati** a presentare il ricorso sono il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il pubblico ministero, o (eventualmente esista già un'interdizione o un'inabilitazione per il beneficiario) il tutore o il curatore.

### **Patrocinio di un avvocato per il deposito del ricorso**

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25366 del 2006, ha chiarito che per presentare il ricorso **non è necessario il patrocinio di un avvocato**.

L'unica eccezione si verifica qualora i poteri da conferire all'amministratore di sostegno siano suscettibili da incidere sui diritti personalissimi della persona. Ad esempio, si ritiene che possa consistere in un potere suscettibile di incidere su un diritto personalissimo quello riconosciuto in merito alla assunzione di scelte terapeutiche che incidono sul diritto personalissimo alla salute.

La legge riconosce la possibilità di presentare il ricorso anche alla stessa persona beneficiaria. Questo è possibile se si tiene presente che l'amministrazione di sostegno può essere utilizzata anche per nominare un amministratore in previsione di una futura impossibilità a provvedere ai propri interessi (es. per una futura operazione che determinerà un periodo di coma o convalescenza nel paziente).

Inoltre, l'art. 406, comma 3, del Codice civile prevede il dovere dei *"responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente*

*impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno"* di proporre al giudice tutelare il ricorso di cui sopra.

Nel ricorso devono essere presenti i seguenti dati:

- 1) generalità del beneficiario (nome, cognome, domicilio e residenza);
- 2) dimora abituale;
- 3) nominativo e domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti, dei fratelli, e dei conviventi del beneficiario;
- 4) ragioni per cui si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno, specificando il tipo di disabilità del beneficiario (fisica o psichica, temporanea o permanente, etc.) e che incidenza la stessa abbia sulla cura dei suoi interessi, allegando, a giustificazione di quanto dedotto, apposita documentazione medica o un'eventuale relazione di assistenti sociali;

- 5) atti per i quali si richiede l'attività dell'amministratore di sostegno con eventuali suggerimenti dei limiti di disponibilità e di spesa dello stesso;
- 6) luogo e data del ricorso;
- 7) sottoscrizione del ricorrente.

È da precisare che la presentazione di tale ricorso è esente dal contributo unificato per l'iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali.

#### **Il deposito online degli atti del procedimento**

Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, ha introdotto all'art. 36 la possibilità di **depositare online** gli atti nei procedimenti di volontaria giurisdizione in cui il cittadino partecipa senza assistenza del difensore. Tale opportunità è stata prevista esclusivamente con riguardo **“alle persone fisiche che stanno in giudizio personalmente”**.

**Esse, infatti, “possono depositare gli atti processuali e i documenti con modalità telematiche avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della Giustizia”**.

Si precisa, che a tale modifica normativa hanno dato seguito il [Decreto del Ministero della Giustizia del 22 gennaio 2024](#), recante **“Disposizioni in materia di deposito telematico di atti processuali e documenti nei procedimenti di volontaria giurisdizione”** nonché il [Provvedimento di adozione delle Specifiche Tecniche](#) per il deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione di atti processuali e di documenti, effettuato dalle persone fisiche che stanno in giudizio personalmente del 31 gennaio 2024.

In particolare, nel Decreto ministeriale del 22 gennaio 2024 sono stati individuati i procedimenti ed i tribunali per i quali, in sede di prima applicazione, è ammesso il deposito telematico di atti processuali e di documenti effettuato da persone fisiche.

Per quanto riguarda i procedimenti ammessi, vi rientrano: **amministrazione di sostegno**, nomina del curatore dell'eredità giacente, autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione in favore di minori, autorizzazione al rilascio di passaporto o di documento valido per l'espatrio per figli minori.

Quanto agli **Uffici giudiziari abilitati**, si tratta dei tribunali di **Catania, Catanzaro, L'Aquila, Marsala, Napoli Nord, Trento e Verona**.

Con successivi decreti, verranno individuati ulteriori procedimenti e uffici giudiziari.

A seguito della presentazione del ricorso, la Cancelleria del Tribunale invia al ricorrente comunicazione della data di fissazione dell'udienza.

Tale comunicazione, insieme alla copia del ricorso presentato, deve essere notificata, a cura dell'istante e nel termine nella stessa fissata, sia ai familiari indicati nel ricorso sia alla persona per la quale si chiede l'amministrazione, se diversa dall'istante. Per provvedere alle notifiche - da effettuarsi presso l'ufficio notifiche del Tribunale - si devono, quindi, ritirare tante copie quante sono le persone destinatarie della notifica.

Con la notifica del ricorso e della comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza terminano gli adempimenti per attivare il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno.

## 2.6 L'audizione del beneficiario

All'udienza fissata, il Giudice Tutelare procede ad alcuni accertamenti. Innanzitutto, deve **sentire personalmente la persona** cui il procedimento si riferisce, semmai recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova.

Come affermato dalla giurisprudenza (Cassazione civile sez. I, 19/01/2023, n. 1667) *“l'audizione personale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno rappresenta un **adempimento essenziale** della procedura in esame, non solo perché rispettoso della dignità della persona che vi sia sottoposta in ragione di una qualche disabilità, ma anche perché **funzionale alla realizzazione dello scopo dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, che è quello di accertare la ricorrenza dei relativi presupposti in maniera specifica e circostanziata, sia rispetto alle concrete - e attuali - condizioni di menomazione fisica o psichica del beneficiario, sia rispetto alla loro incidenza sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, al fine di perimetrare i poteri gestori dell'amministratore in termini direttamente proporzionati ad entrambi i menzionati elementi, dovendo la misura risultare funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona. È dunque evidente che a tali fini va accertata la volontà del beneficiario, le cui dichiarazioni, opposizioni o preferenze devono essere scrupolosamente registrate e valutate dal giudice”***.

Tanto è vero che l'eventuale opposizione del beneficiario alla nomina - salvo che non si trovi in una situazione di incapacità tale da essere inconsapevole del bisogno di assistenza - deve essere opportunamente considerata, in quanto espressione di autodeterminazione.

Proprio a tal fine, il Giudice, **deve acquisire tutte le informazioni necessarie** per una ponderata scelta sia della persona da nominare, sia delle attività che dovrà compiere l'amministratore, con i limiti che, via via, dovranno essere esplicitati nel decreto di nomina. Per queste stesse esigenze, il Giudice Tutelare sente i familiari indicati nel ricorso ed ai quali lo stesso è stato notificato.

Da ultimo, è facoltà (non vi è un obbligo) del Giudice Tutelare disporre una consulenza tecnica, ossia il conferimento ad un medico-legale del compito di porre in essere accertamenti di natura medica, per dissipare alcuni dubbi circa la fondatezza e l'estensione delle circostanze di cui ai punti 4) e 5) del ricorso: tipologia di disabilità, incidenza della stessa nella

### **Patrocinio a spese dello stato nel procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno**

La Corte di Cassazione, con sentenza n. [15175 del 2019](#), ha ammesso il ricorso al **gratuito patrocinio** anche nel procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno, sia che la presenza dell'avvocato sia facoltativa, sia che sia obbligatoria.

Le disposizioni che si occupano di gratuito patrocinio sono finalizzate, infatti, ad assicurare alle persone meno abbienti il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione.

vita di relazione, atti per i quali si ritiene utile la nomina di un amministratore di sostegno.

Ai sensi dell'art. 405 c.c., qualora, invece, sussistano **particolari ragioni d'urgenza**, il Giudice Tutelare, subito dopo il deposito del ricorso, potrà adottare, anche d'ufficio, *inaudita altera parte*, i provvedimenti necessari per la cura della persona e per la conservazione e l'amministrazione del patrimonio, a tal fine **anche nominando un amministratore di sostegno provvisorio**. In tale eventualità, l'udienza per l'audizione del beneficiario verrà fissata in seguito e, espletato ogni opportuno approfondimento istruttorio, la misura di protezione potrà essere confermata o revocata con decreto definitivo.

## 2.7 La scelta dell'amministratore di sostegno

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 408 c.c., la scelta dell'amministratore di sostegno deve avvenire con **esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario**. L'amministratore di sostegno può essere designato **dallo stesso interessato**, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.

**Nella scelta, il giudice tutelare preferisce**, ove possibile:

- **un familiare** della persona beneficiaria, ossia il coniuge che non sia separato legalmente; la persona stabilmente convivente; il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado;
- il soggetto designato dal genitore superstite con **testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata**.

Non possono, invece, ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Inoltre, si specifica che il giudice tutelare, **quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno:**

- **altra persona idonea;**
- una **associazione o fondazione**, nella persona del suo legale rappresentante

### Nomina dell'amministratore di sostegno per testamento - decreto del 3 novembre 2014 del Tribunale di Milano ([qui allegato](#))

Il Tribunale di Milano ha affrontato un caso in cui il genitore ha deciso lasciare un testamento contenente ultime volontà a beneficio del proprio figlio, dovendo essere tali volontà prese in considerazione dal giudice tutelare. Nel caso oggetto del decreto emesso dal Tribunale di Milano il genitore aveva auspicato la nomina *"di un amministratore di sostegno per il figlio" affinché: 1) si occupi della cura e della gestione dei suoi beni; 2) garantisca che questi - il figlio - non "venga mai abbandonato - parcheggiato - in qualsivoglia struttura..."*.

oppure nella persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare.

È, quindi, evidente come la scelta del soggetto che ricoprirà il ruolo di amministratore di sostegno debba essere fatta preliminarmente nell'ambito della cerchia familiare della persona beneficiaria, **lasciando la possibilità di nominare un soggetto terzo solo ove ve ne sia la necessità**, ad esempio, ove non ci siano familiari disponibili o se sussistano dei conflitti familiari che potrebbero arrecare un danno alla persona stessa.

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che *“In tema di nomina dell'amministratore di sostegno, qualora sia accertato che sussiste un conflitto endo-familiare che, in quanto fonte di stress e di disagi, non garantisce un'adeguata rete protettiva per il beneficiario, diretta a preservarne gli interessi personali e patrimoniali, trova fondamento la nomina, quale amministratore, di un estraneo al nucleo familiare il cui compito primario consisterà nella ricostituzione della necessaria rete protettiva, in funzione della migliore cura degli interessi del beneficiario”* ([Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 13612 del 16 maggio 2024](#)).

## 2.8 La conclusione del procedimento: contenuto del decreto di nomina e il giuramento

L'intero procedimento avviene con l'intervento del **Pubblico Ministero** (art. 407 u.c. cod. civ.) a maggior tutela proprio della persona per la quale si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno e deve concludersi **entro 60 giorni** dalla presentazione del ricorso (termine non soggetto neppure alla sospensione feriale dei termini tra l'1 e il 31 agosto di ogni anno) con decreto motivato immediatamente esecutivo del Giudice Tutelare.

Il decreto deve contenere l'indicazione:

- delle **generalità** della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- della **durata** dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- dell'**oggetto** dell'incarico e degli **atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario**;
- degli **atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno**;
- dei **limiti, anche periodici, delle spese** che l'amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- della **periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire** al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

L'amministratore di sostegno viene poi convocato dal Giudice per **prestare giuramento**.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno è annotato a cura del cancelliere in un apposito "Registro delle amministrazioni di sostegno", tenuto presso l'Ufficio del Giudice Tutelare.

Tale decreto deve essere inoltre comunicato, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni sono cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello (eventuale e successivo) di proroga.

Contro il decreto di nomina del Giudice Tutelare è possibile presentare reclamo innanzi alla Corte d'Appello territorialmente competente e, avverso il decreto di quest'ultima, è proponibile il ricorso per Cassazione.

Comunque sia, per l'art. 407 ult. comma c.c. le decisioni assunte con il decreto del Giudice Tutelare **possono sempre essere integrate o modificate**, sia su istanza di parte che d'ufficio, dalla stessa Autorità Giudiziaria (anche relativamente ai poteri dell'amministratore di sostegno).

Ciò sempre in **virtù della flessibilità, duttilità e dinamicità di tale strumento che, come abbiamo detto, deve sempre essere modellato sulle specifiche esigenze e necessità del beneficiario.**

## 2.9 La revoca dell'amministrazione di sostegno

Il beneficiario, il pubblico ministero o gli altri soggetti che, a norma dell'art. 406 c.c., possono proporre il ricorso per la nomina dell'Amministratore di sostegno possono sempre procedere, con motivata istanza, indirizzata al Giudice Tutelare, a richiedere **la sostituzione della persona dell'amministratore ovvero a far terminare l'amministrazione di sostegno** per il venir meno delle condizioni che l'avevano determinata.

In tali casi, il Giudice Tutelare, dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie e disposto gli opportuni mezzi istruttori, procederà con decreto motivato a sostituire l'amministratore di sostegno o a dichiarare cessata l'amministrazione di sostegno.

Nel caso, poi, la cessazione dell'amministratore sia stata determinata non dal venir meno delle esigenze di sostegno, ma per l'acquisita consapevolezza che tale misura di protezione sia inidonea a garantire la piena tutela del suo beneficiario, il Giudice Tutelare, qualora ritenesse utile la proposizione di un giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informerà il pubblico ministero, affinché questi possa provvedere in tal senso (a quel punto la cessazione dell'amministratore di sostegno si avrà solo a partire dalla nomina di un tutore o curatore provvisorio in carica fino alla fine del procedimento di interdizione/inabilitazione).

## 2.10 La nomina dell'amministratore di sostegno al raggiungimento della maggiore età

Nel caso in cui si renda necessaria la nomina di un amministratore di sostegno al raggiungimento della maggiore età, è opportuno che la stessa sia avviata nel corso del diciassettesimo anno di età, per far sì che, al compimento del 18° anno di età (momento in cui viene meno la responsabilità genitoriale), il ragazzo con disabilità sia già protetto da altra misura giuridica.

A tal proposito si ricorda che l'art. 405 comma 2 del Codice civile così recita: ***"Il decreto che riguarda un minore non emancipato (non ultra sedicenne già sposato) può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta"***.

Se l'interessato, già maggiorenne, è persona interdetta o inabilitata, il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione (art. 405 comma 3 cod. civ.).

## CAPITOLO III - INTERDIZIONE

### 3.1 Definizioni e soggetti che possono richiedere la pronuncia dell'interdizione

L'interdizione, ormai da considerarsi istituto del tutto residuale rispetto all'amministrazione di sostegno, è l'istituto attraverso il quale si dichiara l'**assoluta incapacità** di una persona a comprendere il significato ed il valore delle scelte personali (per es. quelle terapeutiche) e degli atti giuridici (per es. comprare un immobile) da porre in essere. L'art. 414 del c.c. chiarisce che possono essere interdette le persone maggiorenni **che si trovano** in situazione di "**infermità di mente abituale**", tale da renderle incapaci di provvedere ai propri interessi. Può essere interdetto anche il minore emancipato, ossia il minore ultra sedicenne che, avendo contratto matrimonio, non sia più soggetto alla responsabilità genitoriale.

Alla dichiarazione di interdizione segue la nomina di un **tutore**, persona che compie tutte le scelte e gli atti giuridici in nome e per conto della persona dichiarata interdetta.

L'istanza per richiedere l'interdizione può essere presentata da determinati soggetti:

- dallo stesso interdicendo;
- dal coniuge;
- dalla persona stabilmente convivente;
- dai parenti entro il quarto grado;
- dagli affini entro il secondo grado;
- dal curatore (se già inabilitato);
- dal pubblico ministero.

**N.B.:** Se l'interdicendo si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

### 3.2 Effetti della nomina sul beneficiario e raffronti con gli istituti dell'amministrazione di sostegno

Rispetto all'applicazione dell'amministrazione di sostegno, la misura dell'interdizione risulta essere, attualmente, una figura del tutto **residuale**, comportando l'assoluto annullamento della persona con disabilità e la sua completa "sostituzione" da parte di altra persona (il tutore) che agisce secondo una predeterminata generale disciplina normativa, contenuta nel Codice civile.

Meccanismo che, come abbiamo già detto si pone in netto contrasto con quanto previsto dalla Convenzione Onu su diritti delle persone con disabilità.

Preferibile è, tranne casi eccezionali adeguatamente vagliati, quindi, il ricorso alla misura dell'amministrazione di sostegno, attraverso la quale poter calibrare gli interventi di protezione da attivare per la persona beneficiaria, partendo dall'analisi del singolo caso.

Proprio per tali motivi, Anffas è da tempo impegnata a sostenere l'abrogazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, a fronte di un **rafforzamento della più flessibile ed efficace misura dell'amministrazione di sostegno**, anche attraverso i correttivi individuati durante l'efficiente applicazione, in questi ultimi anni, del più moderno istituto. Infatti, l'Associazione ha contribuito fattivamente alla stesura del "secondo Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" del [dicembre 2017](#) in cui era già prevista la riforma del codice civile con l'abrogazione dell'interdizione (si vd. appendice). Anffas ha, altresì, promosso il progetto "**Capacity: la legge è eguale per tutti**" allo scopo di contribuire in maniera efficace e pratica al raggiungimento di tale obiettivo.

Anffas, inoltre, ha, più volte, in varie sedi ribadito l'esigenza di riforma delle misure di protezione, con modifica dell'amministrazione di sostegno e abrogazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

### 3.3 Effetti della dichiarazione di interdizione

A seguito della dichiarazione di interdizione da parte del Tribunale, **il Giudice Tutelare nomina il tutore che compie tutti gli atti in nome e per conto della persona interdetta**, sostituendosi completamente alla stessa, tranne alcuni specifici atti di ordinaria amministrazione che, nella sentenza di interdizione, in via del tutto eccezionale, possono essere espressamente lasciati nella disponibilità della persona interdetta.

Tendenzialmente, però, è sempre il tutore a compiere, in via esclusiva, tutti gli atti per l'interdetto.

Anche qui, dobbiamo tener conto delle modifiche apportate dalla c.d. "Riforma Cartabia". Infatti, in precedenza i tutori, per alcuni atti, dovevano richiedere l'autorizzazione al Tribunale in composizione collegiale, il quale doveva effettuare un passaggio interno con il Giudice Tutelare assegnatario del procedimento, al fine di ottenere un parere. Procedura che, a causa di ciò, si presentava quindi molto più lunga e tortuosa.

Per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. 149/22 (c.d. "Riforma Cartabia"), come abbiamo visto nel capitolo precedente, è stata abrogata la norma relativa all'autorizzazione del Tribunale (art 375 c.c.) e sono state novellate le disposizioni che riguardano l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 374 c.c.) e la vendita di beni (art. 376 c.c.).

Per cui, ad oggi, in forza di quanto stabilito dal novellato art. 374 c.c., gli atti per cui è richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare sono:

- 1) l'acquisto di beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del beneficiario, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) la vendita di beni, eccettuati i frutti e i beni mobili soggetti a facile deterioramento;
- 3) la riscossione di capitali;
- 4) la costituzione di pegni o ipoteche, ovvero il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
- 5) l'assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del beneficiario e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 6) l'accettazione dell'eredità o la rinuncia all'eredità, l'accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, il procedere a divisioni;
- 7) la stipula di compromessi e transazioni o l'accettazione di concordati;
- 8) la stipula di contratti di locazione di immobili oltre i nove anni;
- 9) instaurazione di giudizi, salvo che si tratti di azioni di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti (es. canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.

L'art. 376 c.c., come novellato dalla suddetta riforma, prevede, poi, che nell'autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all'incanto o a trattativa privata, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo.

Anche qui, dobbiamo tenere conto della modifica introdotta dall'art. 21 del D.lgs. n. 149/2022 (c.d. "Riforma Cartabia") - sul punto si veda più diffusamente il par. 2.2 - che ha attribuito ai notai la competenza a rilasciare l'autorizzazione, in alternativa al Giudice Tutelare, per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate (es. vendita/acquisto immobile, accettazione eredità o donazione, etc.) nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari.

Solo per gli atti in cui l'interesse del tutore sia in conflitto con quello della persona interdetta, gli atti sopra ricordati vengono compiuti dal c.d. **protutore**, che, tra l'altro, ha anche il compito, in assenza del tutore (decesso, incapacità) di compiere tutti gli atti conservativi ed urgenti di amministrazione, in attesa della nomina di altro tutore.

Il tutore compie il suo ufficio **gratuitamente**, tranne nel caso in cui, al momento della nomina, il Giudice Tutelare, in considerazione dell'entità del patrimonio da gestire e della complessità dell'attività da svolgere, stabilisca un'equa indennità in suo favore.

Lo stesso deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e depositare, ogni anno, presso la cancelleria del Giudice Tutelare, un **rendiconto** da cui si evinca la gestione del patrimonio della persona interdetta, oltre che tutte le entrate e le uscite registrate nel corso dell'anno.

Pertanto, nella tutela, particolare attenzione è posta alla gestione patrimoniale dal tutore, verificando anche le eventuali responsabilità dello stesso per una non corretta gestione. Viceversa, diverse valutazioni, attengono l'amministrazione di sostegno, dovendosi, più che guardare l'aspetto prettamente economico-contabile, anche valutare l'intera cura ed attenzione avuta verso la persona beneficiaria.

Il tutore non è tenuto a continuare la tutela della persona interdetta oltre i **dieci anni**, ad eccezione del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti.

## CAPITOLO IV - INABILITAZIONE

### 4.1 Definizioni e soggetti che possono richiedere la pronuncia di inabilitazione

L'inabilitazione, ormai da considerarsi del tutto residuale rispetto all'amministrazione di sostegno, è un istituto attraverso il quale si dichiara **l'incapacità di una persona a comprendere il valore ed il significato solo degli atti giuridici eccedenti l'ordinaria amministrazione** (ossia quegli atti che sono ulteriori rispetto, per es. alla semplice riscossione della pensione d'invalidità o di canoni di locazione per un proprio appartamento o che incidono in maniera determinante sul patrimonio, come per esempio. l'acquisto di un immobile).

Alla dichiarazione di inabilitazione segue la nomina di una persona, c.d. **curatore**, che assiste la persona inabilitata nella riscossione dei capitali (e non di semplici ratei mensili), nelle azioni giudiziarie e presta un previo consenso per tutti gli atti di straordinaria amministrazione che dovrebbero essere autorizzati dal Giudice Tutelare.

Possono essere dichiarati inabilitati:

- la persona maggiore di età che si trova in un'abituale condizione di infermità di mente non così grave da dar luogo all'interdizione;
- colui che per prodigalità o per uso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti espone sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici;
- la persona "sordomuta" o non vedente dalla nascita o dalla prima infanzia che non ha ricevuto un'educazione sufficiente.

L'istanza per richiedere l'inabilitazione può essere presentata da determinati soggetti:

- dallo stesso inabilitando;
- dal coniuge;
- dalla persona stabilmente convivente;
- dai parenti entro il quarto grado;
- dagli affini entro il secondo grado;
- dal tutore (se si sta chiedendo di passare dall'interdizione all'inabilitazione);
- dal pubblico ministero.

Se l'inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

## **4.2 Effetti della nomina sul beneficiario e raffronti con gli istituti dell'amministrazione di sostegno e dell'interdizione**

L'inabilitazione si differenzia dall'interdizione, in primo luogo, perché prevede un novero di destinatari più ampio (non solo persone con infermità di mente), per i quali comunque viene mantenuta la capacità di compiere gli atti di ordinaria amministrazione (es. acquistare vestiti, riscuotere pigioni o interessi di somme date in prestito).

Si differenzia dall'amministrazione di sostegno, perché quest'ultima può essere istituita anche per una condizione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi personali/patrimoniali temporanea ovvero determinata da una sola disabilità fisica che non infici la consapevolezza dell'atto da porre in essere, ma la sua concreta realizzazione.

Anffas ritiene che, ancor di più che per quanto detto a proposito dell'interdizione, la misura dell'inabilitazione debba essere abrogata dal nostro ordinamento giuridico, potendosi le varie ipotesi applicative della stessa ricondurre già nella misura dell'amministrazione di sostegno, specie se questa sia attentamente calibrata per ciascun singolo caso.

Pertanto, Anffas sostiene l'eliminazione dal nostro ordinamento anche di tale figura a fronte di un rafforzamento della misura dell'amministrazione di sostegno.

## **4.3 Effetti della dichiarazione di inabilitazione**

La persona inabilitata può compiere autonomamente gli atti di natura personale (es. il matrimonio, il riconoscimento di figli naturali ed il testamento) e di ordinaria amministrazione, mentre per tutti gli atti patrimoniali straordinari deve ricorrere all'assistenza del curatore (c.d. curatela). Solo eccezionalmente nella sentenza che dichiara l'inabilitazione si può prevedere che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.

Il curatore, nominato dal Giudice Tutelare (a seguito della sentenza di inabilitazione del Tribunale), assiste la persona inabilitata nella riscossione dei capitali e nei giudizi attivati da quest'ultima oppure in quelli in cui lo stesso è chiamato in causa. Invece, per tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione (es. vendita di bene immobiliare), occorre, oltre al consenso del curatore, anche la specifica autorizzazione del Giudice Tutelare.

Anche qui, dobbiamo tener conto delle modifiche di recente apportate dalla c.d. "Riforma Cartabia". Infatti, in precedenza i curatori, per alcuni atti, dovevano richiedere l'autorizzazione al Tribunale in composizione collegiale, previo parere del Giudice Tutelare.

Come abbiamo già detto, ad oggi, a seguito della più volte citata c.d. “Riforma Cartabia”, l’art. 374 c.c., indica gli atti per cui è richiesta esclusivamente l'autorizzazione direttamente del Giudice Tutelare, ossia:

- 1) l’acquisto di beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del beneficiario, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) la vendita di beni, eccettuati i frutti e i beni mobili soggetti a facile deterioramento;
- 3) la riscossione di capitali;
- 4) la costituzione di pegni o ipoteche, ovvero il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
- 5) l’assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del beneficiario e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 6) l’accettazione dell’eredità o la rinuncia all’eredità, l’accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, il procedere a divisioni;
- 7) la stipula di compromessi e transazioni o l’accettazione di concordati;
- 8) la stipula di contratti di locazione di immobili oltre i nove anni;
- 9) instaurazione di giudizi, salvo che si tratti di azioni di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti (es. canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.

L’art. 376 c.c., come novellato dalla suddetta riforma, prevede, poi, che nell'autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all'incanto o a trattativa privata, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo.

Poi, a norma di quanto previsto dall’art. 425 c.c., si prevede che la persona inabilitata possa continuare l’esercizio di impresa commerciale soltanto se autorizzato dal Giudice Tutelare.

Anche nella ipotesi della inabilitazione, dobbiamo tenere conto della modifica introdotta dall’art. 21 del D.lgs. n. 149/2022 (c.d. “Riforma Cartabia”) - sul punto si veda più diffusamente il par. 2.2 - che ha attribuito ai notai la competenza a rilasciare l'autorizzazione, in alternativa al Giudice Tutelare, per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate (es. vendita/acquisto immobile, accettazione eredità o donazione, etc.) nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari.

Nel caso in cui il curatore rifiuti il suo consenso nell’assistenza al compimento di certi atti giuridici, la persona inabilitata può ricorrere al Giudice Tutelare, affinché accerti se tale rifiuto sia ingiustificato e sia, quindi, necessario nominare un curatore speciale al suo posto.

Il curatore, a differenza del tutore, non è obbligato alla tenuta della contabilità dei beni.

Come per il tutore, anche il curatore non è tenuto a continuare il suo ufficio oltre dieci anni, tranne nel caso in cui sia il coniuge, un ascendente o un discendente della persona inabilitata.

#### 4.4 Procedura per dichiarazione di interdizione/inabilitazione

Il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, lo stabilmente convivente, il pubblico ministero o il tutore/curatore (se già nominati) possono presentare istanza per interdizione o inabilitazione della persona che versi in una delle condizioni per le quali si possa accedere a tali forme di protezione giuridica.

L'istanza si presenta con **ricorso**, sottoscritto da un avvocato e depositato presso la cancelleria del Tribunale nel cui circondario la persona da interdire/inabilitare ha la residenza o il domicilio.

Nel ricorso devono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e devono essere contenuti il nome, il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore della persona da interdire o inabilitare.

Una volta depositato il ricorso, il Presidente del Tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in cui sentire il ricorrente, la persona da interdire/inabilitare e le persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni possano considerarsi utili.

L'avvocato del ricorrente ne cura la notifica con il decreto del Presidente del Tribunale alle persone convocate per l'udienza. Mentre la cancelleria provvede all'apposita comunicazione nei confronti del pubblico ministero che deve sempre intervenire nelle cause relative allo stato e alla capacità delle persone.

Durante l'udienza, il giudice designato procede all'esame della persona da interdire/inabilitare, sente i pareri delle persone convocate ed assume tutte le informazioni che ritiene utili ai fini del procedimento.

Nel caso in cui la persona da interdire/inabilitare non possa presentarsi dal Giudice (es. perché ricoverata presso una struttura sanitaria), è il Giudice stesso che, insieme al pubblico ministero, si reca nel luogo in cui la persona si trova per procedere all'esame di quest'ultima.

Se all'esito di tale esame si reputa necessario ed opportuno, può essere nominato un tutore o un curatore provvisorio per la persona.

Il giudice può anche disporre una consulenza tecnica, nominando un medico-legale che provveda a visitare la persona e a redigere una perizia sul suo stato di salute.

Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice del Tribunale, dispone, anche su richiesta di parte, la trasmissione del procedimento al giudice tutelare e nel frattempo può adottare i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Se, viceversa, non si ritiene opportuno dar luogo all'amministrazione di sostegno, il Tribunale si pronuncia con sentenza di rigetto o accoglimento del ricorso.

Contro tale sentenza è ammessa, da parte di tutte le persone che hanno potuto attivare un procedimento, oltre che del neo-nominato tutore/curatore, l'impugnazione innanzi alla Corte d'Appello entro 30 giorni dall'avvenuta notifica nei loro confronti.

La sentenza di interdizione/inabilitazione deve essere immediatamente annotata a cura del cancelliere nell'apposito "Registro delle interdizioni/inabilitazioni", tenuto presso l'Ufficio del Giudice Tutelare e, comunicata, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.

## **Per scaricare questi contenuti**

Inquadra il QR-CODE con il tuo smartphone  
e scarica la versione online



